

COMUNITÀ DELLA  
VALLAGARINA**DECRETO DEL PRESIDENTE  
DELLA COMUNITÀ DELLA VALLAGARINA**

N. 146 DI DATA 7 DICEMBRE 2023

**OGGETTO:** Anticipazione di tesoreria – utilizzo entrate a specifica destinazione – ai sensi del D. Lgs. 267/2000 – Anno 2024.

**IL PRESIDENTE**

Vista la proposta di provvedimento come predisposta dalla Responsabile del Servizio Finanziario sulla base degli indirizzi che sono precedentemente stati condivisi da questo Organo e dal Comitato Esecutivo in data 7 dicembre 2023 e che, previa opportuna verifica, viene ritenuta essere meritevole di approvazione, come di seguito specificato;

Vista la legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell’ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), che, in attuazione dell’articolo 79 dello Statuto speciale e per coordinare l’ordinamento contabile dei comuni con l’ordinamento finanziario provinciale, anche in relazione a quanto disposto dall’articolo 10 (Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti locali e dei loro enti ed organismi strumentali) della legge regionale 3 agosto 2015, n. 22, dispone che gli enti locali e i loro enti e organismi strumentali applicano le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio contenute nel titolo I del decreto legislativo n. 118 del 2011, nonché i relativi allegati, con il posticipo di un anno dei termini previsti dal medesimo decreto; la stessa individua inoltre gli articoli del decreto legislativo 267 del 2000 che si applicano agli enti locali;

Visto il comma 1 dell’art. 54 della legge provinciale di cui al paragrafo precedente dove prevede che “In relazione alla disciplina contenuta nel decreto legislativo n. 267 del 2000 non richiamata da questa legge continuano ad applicarsi le corrispondenti norme dell’ordinamento regionale o provinciale.”;

Preso atto che:

- il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 regola sia le modalità di utilizzo in termini di cassa delle entrate vincolate da legge, da trasferimenti o da prestiti dell’Ente (art. 180, c. 3 lett. d) per pagare spese correnti (art. 195), sia il correlato limite massimo di indebitamento (art. 222);
- il D. Lgs 267/2000 ha subito, in relazione al punto precedente, profonde modifiche apportate dal D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 sull’armonizzazione contabile (a sua volta modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126); l’art. 195 in particolare viene modificato ed integrato dall’art. 74, comma 1, n. 36), lett. a), b), c) del suddetto D.Lgs. 118/2011.

In particolare:

Considerato che si ravvisa a titolo cautelativo la necessità di chiedere l'anticipazione di cui all'art. 222 del D. Lgs 267/2000 per ovviare ad eventuali temporanee esigenze di cassa che potrebbero insorgere nel corso dell'esercizio 2024 a causa di possibili sfasamenti temporali fra la fase di riscossione delle entrate e di pagamento delle spese della comunità.

Rilevato inoltre che l'adozione del presente provvedimento è necessaria per permettere l'utilizzo di eventuali entrate vincolate.

Preso atto che:

- il rendiconto di gestione relativo all'anno 2022 è stato approvato con Deliberazione del Consiglio dei Sindaci della Comunità della Vallagarina n. 9 del 01 giugno 2023;
- l'art. 222 del D. Lgs. n. 267/2000 prevede che il tesoriere dell'ente, su richiesta e previa deliberazione della giunta, concede anticipazioni di tesoreria nel limite massimo di tre dodicesimi delle entrate correnti accertate nel penultimo anno precedente. Gli interessi sulle anticipazioni di tesoreria decorrono dall'effettivo utilizzo delle somme con le modalità previste dalla convenzione di cui all'art. 210 del D.L. 267/2000;
- l'art. 1, c. 555, L. 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020), modificato dall'art. 1 comma 782 della legge n. 187/2022 dispone che "Al fine di agevolare il rispetto dei tempi di pagamento di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, il limite massimo di ricorso da parte degli enti locali ad anticipazioni di tesoreria, di cui al comma 1 dell'articolo 222 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è elevato da tre a cinque dodicesimi per ciascuno degli anni dal 2020 al 2025";

In relazione all'anticipazione massima di tesoreria di cui all'art. 222 del TUEL e in base a quanto previsto dall'art. 1, comma 555, della L. 27.12.2019 n. 160, si rilevano le seguenti risultanze:

<b>ACCERTAMENTI CONSUNTIVO 2022</b>	
Titolo II – Entrate da trasferimenti correnti	€ 20.925.586,73
Titolo III– Entrate extra tributarie	€ 13.176.495,92
<b>TOTALE</b>	€ 34.102.082,65
Limite max anticipazione tesoreria anno 2024 (5/12)	€ 14.209.201,10

L'ammontare dell'anticipazione che si intende attivare per l'anno 2024 è pari a €3.000.000,00, che rientra nel limite stabilito dalla normativa;

Il contratto di Tesoreria, attualmente in essere con Credit Agricole Spa e in fase di rinnovo alla medesima società, prevede che il Tesoriere su richiesta della Comunità corredata da apposito atto dell'organo competente è tenuto a concedere apposita anticipazione di cassa;

Vista la lettera a) del comma 2 dell'art. 1 del Decreto del Presidente della Provincia 21 Giugno 2007, N. 14-94/Leg Regolamento di esecuzione della legge provinciale 16 giugno 2006 n. 3 "Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino" concernente la disciplina per il ricorso all'indebitamento da parte dei comuni e delle comunità, dei loro enti ed organismi strumentali stabilisce che non costituiscono indebitamento le operazioni, complessivamente rientranti nei limiti dei tre dodicesimi delle entrate correnti accertate nell'ultimo esercizio finanziario, che non comportano risorse aggiuntive, ma consentono di superare una momentanea carenza di liquidità e di effettuare spese per le quali è prevista idonea copertura di bilancio;

Dato atto, inoltre, che

- gli enti locali possono disporre l'utilizzo, in termini di cassa, delle entrate vincolate (*art. 195, comma 1 del D. Lgs. 267/2000*) per il finanziamento di spese correnti, anche se provenienti dall'assunzione di mutui con istituti diversi dalla Cassa depositi e prestiti, per un importo non superiore all'anticipazione di tesoreria calcolata secondo quanto previsto dalla normativa in vigore;
- il limite massimo che il tesoriere concede all'Ente per le anticipazioni di tesoreria è pari ai cinque dodicesimi (deroga concessa fino al 2025) delle entrate accertate nel penultimo anno precedente, afferenti ai primi tre titoli di entrata del bilancio (*art. 222, c. 1 del D.Lgs. 267/2000*);

- l'utilizzo di entrate vincolate presuppone l'adozione della deliberazione del Comitato Esecutivo (leggasi Decreto del Presidente) relativa all'anticipazione di tesoreria di cui all'art. 222, c.1 del D.Lgs. 267/2000 che viene deliberato di norma all'inizio di ciascun esercizio (art. 195, c. 1 del D.Lgs. 267/2000);
- il ricorso all'utilizzo delle “entrate vincolate” vincola una quota corrispondente dell'anticipazione di tesoreria. Con i primi introiti non soggetti a vincolo di destinazione viene ricostituita la consistenza delle somme vincolate che sono state utilizzate per il pagamento di spese correnti. La ricostituzione dei vincoli è perfezionata con l'emissione di appositi ordinativi di incasso e pagamento di regolazione contabile (art. 195, c. 3 del D.Lgs. 267/2000);
- i movimenti di utilizzo e di reintegro delle somme vincolate, sono oggetto di registrazione contabile secondo le modalità indicate nel principio applicato della contabilità finanziaria, principio 10, allegato 4.2 del D.Lgs. 118/2011 (art. 195, c.1 e 3 del D. Lgs 267/2000);

visti:

- il Regolamento di Organizzazione dei Servizi e degli Uffici della Comunità della Vallagarina;
- lo Statuto della Comunità della Vallagarina;
- il “Codice degli enti Locali della Regione Autonoma TAA” approvato con Legge regionale del 03 maggio 2018 n. 2, modificato con Legge regionale del 8 agosto 2018 n. 6;
- la L.P. 9/12/2015 n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell’ordinamento provinciale e degli Enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 05.05.2009, n. 42”;
- il vigente Regolamento di contabilità approvato del Consiglio della Comunità;
- il D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m.;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.
- la L.P. 16.06.2006 n. 3 e ss.mm.;

richiamati:

- la delibera del Consiglio dei Sindaci della Comunità della Vallagarina n. 1 del 07 febbraio 2023 di approvazione del Documento Unico di Programmazione 2023-2025 e s.m.i.;
- la delibera del Consiglio dei Sindaci della Comunità della Vallagarina n. 2 del 07 febbraio 2023 di approvazione del Bilancio di Previsione Finanziario 2023-2025 e s.m.i.;
- il decreto del Presidente della Comunità della Vallagarina n. 11 del 09 febbraio 2023 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2023-2025 e s.m.i.;
- il decreto del Presidente della Comunità della Vallagarina n. 68 del 6 giugno 2023 di approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023-2025 della Comunità della Vallagarina;

atteso che l’adozione del presente provvedimento rientra nelle competenze del Presidente in applicazione dei sopracitati atti;

dato atto che non sussistono situazioni di conflitto di interesse in capo ai responsabili dell’istruttoria di questo provvedimento ai sensi dell’art. 7 del Codice di comportamento dei dipendenti della Comunità della Vallagarina;

visto l’allegato parere di regolarità tecnico-amministrativa e di regolarità contabile;

### **d e c r e t a**

1. di dare atto che, ai sensi dell’art 222 del D. Lgs 267/2000 e del art. 1 c. 555 della Legge 160/2019 il limite massimo di anticipazione (5/12) viene calcolato sulla base delle entrate accertate afferenti i primi tre titoli del penultimo consuntivo approvato (conto consuntivo 2022) ed è pari a euro 14.209.201,10 come dettagliato in premessa;

2. di chiedere al tesoriere della Comunità, per le motivazioni di cui in premessa, l'attivazione dell'anticipazione di tesoreria per l'anno 2024, a fronte di eventuali deficienze di cassa, nell'importo massimo di euro 3.000.000,00;
3. di autorizzare il Tesoriere all'utilizzo in termini di cassa per l'anno 2024 delle entrate a specificazione giacenti sul conto di tesoreria, ai sensi dell'art. 195 del D. Lgs. 267/2000 con apposito e separato provvedimento;
4. di dare atto che le specifiche richieste di attivazione al Tesoriere ed i relativi movimenti di utilizzo e reintegro in termini di cassa delle somme vincolate (principio contabile 10, allegato 4.2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.) sono demandate al Responsabile del Servizio Finanziario;
5. di corrispondere sulla somma anticipata l'interesse al saggio vigente al momento della concessione nella misura stabilita dalla convenzione, autorizzando fin d'ora l'emissione dell'ordinativo di pagamento a copertura, a semplice richiesta del Tesoriere;
6. di rinviare a successivo provvedimento l'eventuale impegno di spesa per il pagamento degli interessi passivi addebitati qualora si richiedesse l'anticipazione di cassa;
7. di estinguere l'anticipazione, qualora attivata, entro il 31/12/2024
8. di dare atto che la presente deliberazione dovrà essere notificata al Tesoriere della Comunità;
9. di dare atto che il presente decreto diverrà esecutivo a pubblicazione avvenuta ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 183 comma 3 del C.E.L. approvato con la Legge Regionale 3 maggio 2018 n. 2;
10. di dare evidenza, e ciò ai sensi dell'art. 4 della L.P. 23/92, che avverso il presente provvedimento, ferma restando la possibilità di adire la competente autorità giurisdizionale a seconda dei vizi sollevati, è possibile ricorrere al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notificazione del provvedimento stesso.

\* \* \* \*

BC/PG/os

---

## **REFERTO DI ESECUTIVITÀ E DI PUBBLICAZIONE**

Ai sensi dell'art. 183, comma 3, del C.E.L. approvato con la L.R. 3 maggio 2018 nr. 2 il presente decreto è pubblicato all'albo telematico per dieci giorni consecutivi (dal 7/12/2023 al 17/12/2023) e diverrà esecutivo il giorno successivo a quello di scadenza del periodo di pubblicazione.

IL SEGRETARIO REGGENTE  
dott. Antonio Salvago<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> L'originale informatico firmato digitalmente è conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (art.3bis e art.71 d.lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art.3 d.lgs. 39/1993).

COMUNITÀ DELLA  
VALLAGARINA



**PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ  
TECNICO-AMMINISTRATIVA E CONTABILE**

Vista la proposta di decreto, acquisita con numero grigio PiTre 109115782 versione 1, su tale testo, corrispondente al decreto definitivo, si esprime ai sensi degli articoli 185 e 187 del Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge regionale n. 2 del 3 maggio 2018

**parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e contabile,  
senza osservazioni.**

LA RESPONSABILE  
dott.ssa Cristina Baldo<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> L'originale informatico firmato digitalmente è conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (art.3bis e art.71 d.lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art.3 d.lgs. 39/1993).